

ROMA



ROMA



Assessorato alle Politiche del Personale,
al Decentramento, Partecipazione e Servizi
al Territorio per la Città dei 15 minuti

Dipartimento Decentramento, Servizi
Delegati e Città in 15 Minuti
Direzione Centrale Servizi Demografici

Ai Direttori dei Municipi

e p.c. Alla Prefettura - UTG di Roma
Al Gabinetto del Sindaco
All' Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative
All' Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute
Ai Presidenti dei Municipi
Al Segretario Generale
Al Direttore Generale
Al Comandante della Polizia Locale Roma Capitale
Al Direttore del Dipartimento Valorizzazione del
Patrimonio e Politiche Abitative
Al Direttore del Dipartimento Trasformazione Digitale
Al Direttore del Dipartimento Politiche Sociali e Salute

OGGETTO: direttiva del Sindaco n.1/2022 (prot. n.RA/60944 del 4 novembre 2022). Circolare operativa.

§.1 - Premessa.

Come è noto, il Sindaco ha recentemente emanato la direttiva n.1/2022 (prot. n.RA/60944 del 4 novembre 2022), con la quale ha dettato disposizioni in materia di iscrizioni anagrafiche e di partecipazione alle procedure di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in deroga all'art.5, comma 1 e 1 bis, del decreto legge 28 marzo 2014, n.47, convertito con legge 23 maggio 2014, n.80.

La citata direttiva è ben nota nei suoi contenuti alle SS.LL. in quanto già trasmessa per il seguito di competenza, giusta nota del Gabinetto del Sindaco prot. n.RA/60946 del 4 novembre 2022.

Essa muove, stando al contenuto narrativo analiticamente espresso nelle relative premesse, dall'esigenza di fornire una risposta alle situazioni di precarietà abitativa diffuse nella città di Roma, alcune delle quali si caratterizzano per il loro perdurante carattere, circostanza quest'ultima espressione

sintomatica di un continuativo stato di disagio per numerosi nuclei familiari, con la precipua finalità di giungere al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei luoghi di dimora dei relativi nuclei, in piena armonia con le finalità rinvenibili in seno all'art.5, comma *1-quater* del d.l. n.47/2014, su cui il Sindaco ha fondato il proprio intervento derogatorio.

Successivamente all'emanazione di detta direttiva si è proceduto alla costituzione di un tavolo interistituzionale con la Prefettura – UTG di Roma finalizzato all'individuazione di un percorso attuativo della direttiva stessa che risulti, da un lato, funzionale a garantirne l'esecuzione e, dall'altro lato, a contemperarne i contenuti con i profili di ordine pubblico istituzionalmente presidiati dallo stesso Ufficio Territoriale del Governo.

All'esito del suddetto confronto interistituzionale e della corale condivisione, da parte di tutti gli attori pubblici coinvolti (Prefettura, Questura, Roma Capitale), del percorso attuativo della direttiva in oggetto, si rappresentano alle SS.LL. le conseguenti linee applicative che costituiscono diretta ricaduta delle conclusioni a cui si è pervenuti nell'ambito del suddetto tavolo.

La presente circolare, i cui principi ispiratori coinvolgono anche questo Assessorato in ragione degli evidenti profili di apprezzamento politico da essa attinti, non risulta comunque ostativa rispetto alla possibilità di autonomo e distinto intervento di altre Strutture interne a Roma Capitale competenti *ratione materiae* su ulteriori profili della direttiva stessa.

§.2 - I lineamenti essenziali del sistema di iscrizione anagrafica (cambio di residenza/cambio di abitazione) e la direttiva del Sindaco di Roma n.1/2022.

L'Anagrafe della popolazione residente ha la funzione di registrare nominativamente gli abitanti residenti in un determinato Comune, sia come singoli, sia come componenti di una famiglia o componenti di una convivenza, nonché le successive variazioni che si verificano nella popolazione stessa.

Le anagrafi costituiscono quindi la risultante di due specifiche componenti: *a)* da una parte l'adempimento degli obblighi anagrafici degli uffici comunali e *b)* dall'altra, l'adempimento degli obblighi dei singoli cittadini.

Solo dall'adempimento tempestivo e scrupoloso di detti obblighi è garantita la regolare tenuta delle anagrafi, le quali in ogni momento devono rispecchiare la reale situazione di fatto, non fosse altro perché la stessa attività anagrafica costituisce la base di numerosi altri primari servizi pubblici, quali quello elettorale, scolastico, tributario, di leva, assistenziale, che attingono alla fonte anagrafica per le notizie necessarie al loro regolare esplicarsi.

L'art. 14 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", attribuisce ai Comuni, e quindi anche a Roma Capitale, la gestione di alcuni dei servizi di competenza statale e, in particolare, tra gli altri, dei servizi di anagrafe.

L'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente è disciplinato dalla legge 24 dicembre 1954, n.1228 e dal regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

La gestione dell'anagrafe della popolazione è organizzata su base territoriale e costituisce un compito obbligatorio per ogni Comune che deve garantire il costante e completo aggiornamento dei dati relativi alla popolazione residente attraverso le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni riguardanti la posizione delle singole persone, delle famiglie e delle convivenze anagrafiche.

Il Ministero dell'Interno, attraverso le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo e l'Istituto Nazionale di Statistica, esercita funzioni di vigilanza e impartisce le disposizioni per la corretta attuazione delle norme legislative e regolamentari sopraindicate (cfr. art. 12, legge 1228/1954 e artt. 52 e 54, d.P.R. n. 223/1989).

La normativa, pur mantenendo il suo impianto originario, è stata oggetto di ripetute riforme e di parziali modifiche intese ad armonizzare la disciplina anagrafica con la profonda evoluzione sociale e tecnologica degli ultimi anni.

Tra gli interventi di parziale riforma ed innovazione della normativa in materia di iscrizione anagrafica va citato quello di cui all'art.5, commi 1 e 1 bis, del d.l. n.47/2014, in esecuzione del quale vige il divieto per chiunque occupi abusivamente un immobile senza titolo di chiedere la residenza e l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile stesso oltrech , per i soggetti che occupino abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica, di partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.

Purtuttavia, a fronte del sopradescritto generale divieto, il legislatore nazionale, nello stesso testo di legge, e segnatamente all'art.5, comma *1-quater* del d.l. n.47/2014, ha disposto che *“Il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, pu  dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie.”*, con ci  salvaguardando l'individuo nell'espressione di primari ed inviolabili diritti ad esso riconducibili.

Il Sindaco di Roma, sulla base di questa specifica potest  derogatoria ad egli inequivocabilmente conferita dalla legge dello Stato ed in esecuzione della mozione n.121 approvata dall'Assemblea Capitolina nella seduta del 7 giugno 2022, ha quindi emanato la direttiva in oggetto, dettando disposizioni agli uffici dell'amministrazione comunale in merito all'individuazione di talune categorie di utenti da considerarsi *“meritevoli di tutela”* ai sensi e per gli effetti della richiamata disposizione normativa, atteso che esse ben possono non coincidere esclusivamente con i nuclei famigliari connotati dalla presenza di cittadini minorenni, cos  come si deduce dal ricorso in sede legislativa all'utilizzo della locuzione *“o”* in luogo della congiunzione *“e”* (cfr. *“...in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela...”*).

La direttiva del Sindaco, per le categorie di cittadini pi  analiticamente indicati nelle successive lett.a), b) risulta peraltro coerente con recenti arresti della giurisprudenza di merito che hanno chiarito come l'iscrizione anagrafica costituisca prodromo e presupposto funzionale all'esercizio di diritti fondamentali dell'individuo costituzionalmente garantiti e quindi destinatari delle pi  elevate forme di tutela.

Sul punto ha infatti recentemente statuito il Giudice ordinario *“...con risoluzione del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici del 24/02/2015 n. 633..., che ha affrontato proprio la particolare questione concernente l'iscrizione anagrafica nell'ipotesi di occupazione abusiva di alloggio*

ex art. 5 del D.L. n. 47/2014 convertito con modificazioni in Legge n. 80/2014. Detta risoluzione sottolinea l'esistenza nel nostro ordinamento del diritto all'iscrizione anagrafica di tutti coloro che vivono sul territorio nazionale, quale principio fondante dell'intero corpo normativo riguardante la disciplina delle anagrafi della popolazione residente, al quale corrisponde per ogni cittadino la possibilità di chiedere l'iscrizione nell'anagrafe del comune di dimora abituale ai sensi dell'art. 2, co. 1, della Legge n. 1228/1954 e, in difetto, sulla base del domicilio. In particolare, il Ministero dell'Interno ha riconosciuto che, nei casi di illegittima occupazione dell'alloggio, il cittadino - quale extrema ratio - debba essere iscritto nell'anagrafe della popolazione residente [almeno, n.d.r.] in applicazione del criterio del domicilio previsto per i soggetti senza fissa dimora, in ragione del superiore diritto all'iscrizione anagrafica, dalla quale discendono altri diritti fondamentali costituzionalmente garantiti.” (cfr. Corte d'Appello di Firenze, 3.6.2022, n.1137).

In armonia con i contenuti della direttiva, la cui elencazione di categorie “meritevoli di tutela” ad avviso di tutti gli attori istituzionali coinvolti nel citato tavolo interistituzionale non evidenzia natura tassonomica, si è ritenuto di tratteggiare il perimetro delle macro-categorie dei soggetti interessati dalla possibilità di accedere alla deroga al prescritto divieto di residenza.

Le suddette categorie sono composte da:

a) le persone che fanno parte di nuclei che sono seguiti dai servizi sociali di Roma Capitale o del Comune di provenienza anagrafica, ovvero [leggasi: “o”; forma rafforzata della congiunzione disgiuntiva “o” - fonte Url <https://www.treccani.it/vocabolario/ovvero/> - n.d.r.] in condizioni di particolare fragilità e vulnerabilità sociale quali la presenza di disabili, figli minori o persone ultrasessantacinquenni;

b) le persone che fanno parte di nuclei con un reddito inferiore al limite stabilito in applicazione dell'art.11 della legge della Regione Lazio 6 agosto 1999, n.12 e aggiornato con cadenza biennale sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, da ultimo fissato in 21.190,14 euro (determinazione della Regione Lazio n.GR4103 del 24 agosto 2021);

Nell'ambito delle cennate categorie vanno ricompresi i cittadini stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale tra i quali sono naturalmente ascrivibili anche le persone richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, ove sussista l'impossibilità per costoro, ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.P.R. n.445/2000, di autocertificare le condizioni di cui alla lett.a) e b); resta fermo che, per evidente omogeneità di trattamento, detta categoria permane “meritevole di tutela” fino a quando i singoli appartenenti ad essa (di norma, i soli titolari di protezione internazionale da più tempo regolarmente soggiornanti in Italia) non eccedano i requisiti reddituali di cui al punto b).

Per maggiore completezza, va rilevato in via generale che, così come chiaramente dedotto nella direttiva stessa, l'iscrizione anagrafica risponde ad un'esigenza primaria dell'amministrazione pubblica correlata alla registrazione amministrativa della popolazione dimorante in un determinato luogo anche in un'ottica di potenziamento dei sistemi di sicurezza e tutela dell'ordine pubblico (cfr. Corte Cost. 9-31 luglio 2020, n.186), senza che ad essa possa specularmente corrispondere il conferimento di un diritto *potiore* alla conservazione dell'immobile occupato ovvero una contrazione e/o comunque un

depotenziamento dei livelli e degli strumenti di tutela accordati dall'ordinamento a salvaguardia del diritto di proprietà pubblica e privata, sia sotto il profilo pubblicistico (previsione dell'art.633 c.p. - azioni di sgombero), sia sotto il profilo privatistico (esperimento di azioni petitorie, possessorie).

Infine, al pari di quanto già avviene, anche sulla base della ordinaria modulistica recante la "Dichiarazione di residenza" approvata dal Ministero dell'Interno, non rilevano ai fini della definizione del procedimento di iscrizione anagrafica le condizioni di irregolarità urbanistica dell'immobile presso cui il cittadino abitualmente dimora (immobile abusivo, privo di abitabilità etc...).

Infatti, così come chiarito dallo stesso Ministero (cfr. circolare n.8 del 29.5.1995, da ultimo richiamata anche in circolare Prefettura Roma prot.290027 del 24.8.2020), ove un cittadino dimori effettivamente in un immobile, il Comune non può negare l'iscrizione anagrafica, a prescindere dalle caratteristiche dell'immobile atteso che: *"...non può essere di ostacolo all'iscrizione anagrafica la natura dell'alloggio quale ad esempio un fabbricato privo di licenza di abitabilità ovvero non conforme a prescrizioni urbanistiche, grotte, alloggi in roulotte...in pratica la funzione dell'anagrafe è essenzialmente di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale, né tale funzione può essere alterata dalla preoccupazione di tutelare altri interessi anch'essi degni di considerazione quale ad esempio...l'incolumità pubblica per la cui tutela dovranno essere azionati idonei strumenti giuridici diversi tuttavia da quello anagrafico...in effetti, in presenza di quello che costituisce un diritto-dovere del cittadino, richiedere ed avere la residenza anagrafica, non si può assolutamente ipotizzare l'esistenza di una discrezionalità dell'amministrazione comunale, ma soltanto il dovere di compiere un atto dovuto ancorato all'accertamento obiettivo di un presupposto di fatto, e cioè la presenza abituale del soggetto sul territorio comunale..."*.

§.3 - I canali operativi di snodo del procedimento di iscrizione anagrafica e di custodia dei relativi dati presso Roma Capitale.

Va premesso che per cambio di residenza si intende il trasferimento in Roma della dimora abituale, con provenienza da un altro comune o dall'estero e relativa iscrizione anagrafica.

Per cambio di abitazione si intende la variazione della dimora abituale all'interno dello stesso territorio di Roma Capitale.

Ciò detto, allo stato, presso Roma Capitale, risulta operativa un'architettura istituzionale finalizzata alla gestione del procedimento di cambio di residenza/abitazione su base multicanale, che offre al cittadino una serie di strumenti operativi, alternativi tra loro, per lo svolgimento dell'attività amministrativa in parola.

I canali ai quali si è appena fatto riferimento sono:

- 1) accesso fisico ai singoli sportelli anagrafici presenti sul territorio, con il vincolo di corrispondenza obbligatoria tra l'indirizzo presso cui si desidera incardinare la propria residenza anagrafica ed il Municipio territorialmente competente;

- 2) trasmissione della relativa istanza corredata di ogni suo elemento al recapito pec di ciascun Municipio o tramite raccomandata;
- 3) accesso al servizio "CRI on line" nel portale istituzionale di Roma Capitale previa identificazione dell'identità digitale del cittadino istante;
- 4) accesso al servizio "CRI on line" presente nella piattaforma ANPR previa identificazione dell'identità digitale del cittadino istante.

I dati riguardanti la residenza anagrafica dei soggetti richiedenti dopo essere stati acquisiti per il tramite dei suddetti vettori operativi (di natura fisica, epistolare o informatica) vengono trattenuti e custoditi nel database dell'infrastruttura informatica denominata SIPO Anagrafe previa validazione di ANPR, piattaforma nazionale quest'ultima che risulta quindi costantemente aggiornata.

La direttiva n.1/2022 deve quindi trovare la sua prima ed essenziale attuazione con riferimento ai singoli accessi multicanale garantiti alla cittadinanza per lo svolgimento del procedimento di iscrizione anagrafica.

Ebbene, con riferimento alle opzioni operative sopra indicate sub.1) e 2) - e quindi quelle destinate ad estrinsecarsi nell'accesso fisico ai singoli sportelli anagrafici presenti nel territorio comunale o nella trasmissione della relativa istanza via pec o tramite raccomandata - si fornisce in allegato la modulistica aggiornata ai contenuti della direttiva in parola (**all.n.1**), che si sostanzia in un modello di autocertificazione allegato alla ordinaria dichiarazione di residenza nell'ambito del quale il cittadino interessato, sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi degli artt. 75 e 76 d.P.R. n. 445/2000, autodichiara di appartenere ad una delle categorie "meritevoli di tutela" ex art.5, comma 1 quater, del d.l. 47/2014, così come individuate dal Sindaco di Roma nella direttiva n.1/2022 (prot. n.RA/60944/2022) e meglio declinate all'esito dei lavori del citato tavolo interistituzionale [cfr. §.2, pag.4, lett. a) e b)] rendendo nel contempo anche ulteriori dichiarazioni ritenute necessarie all'esito dei lavori del citato tavolo interistituzionale, pur sempre in applicazione delle medesime disposizioni del d.P.R. n.445/2000.

Il modello di autocertificazione (**all.n.1**), in ragione dei rispettivi contenuti strettamente personali e riferibili a ciascun soggetto che intenda avvalersi dell'iscrizione anagrafica ai sensi della direttiva del Sindaco n.1/2022, deve essere reso, senza eccezione alcuna, da ciascun soggetto maggiorenne che intenda avvalersi dell'iscrizione anagrafica presso un determinato alloggio e ciò sia che il soggetto proceda all'iscrizione anagrafica in modo autonomo (ovvero compilando e sottoscrivendo autonoma dichiarazione di residenza) sia che vi provveda sottoscrivendo la dichiarazione di residenza resa da altro componente della famiglia (cfr. pag.5 modello ministeriale).

A titolo meramente esemplificativo, se la dichiarazione di residenza fosse ipoteticamente resa da un soggetto maggiorenne (padre) ed essa fosse firmata dagli altri componenti maggiorenni della stessa famiglia (coniuge/madre e figlio) che intendano iscrivere residenza presso lo stesso alloggio aderendo autonomamente alla stessa dichiarazione, tutti e tre i soggetti maggiorenni (padre, madre e figlio) dovranno autonomamente compilare e sottoscrivere il modello di autodichiarazione il cui schema è allegato sub 1; cosicché alla stessa (ed unica) dichiarazione di residenza risulteranno compiegati n.3 autodichiarazioni singole riconducibili a tutti e tre i soggetti che richiedono l'iscrizione anagrafica in deroga.

Detta modulistica, anch'essa condivisa nei suoi contenuti nell'ambito del suddetto tavolo di lavoro, sarà resa disponibile all'utenza ai fini della presentazione della relativa istanza di iscrizione anagrafica da parte di codesti Municipi e sarà parimenti autonomamente scaricabile dagli interessati anche dal sito istituzionale di Roma Capitale al seguente Url https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/dichiarazione_di_residenza.pdf.

In relazione, invece, all'opzione operativa sub 3) - accesso al servizio "CRI on line" nel portale istituzionale di Roma Capitale - il Dipartimento Trasformazione Digitale sta predisponendo le necessarie attività di sviluppo software nell'ambito della stessa procedura "Cri on line" affinché sia disponibile per i cittadini (nella pagina "*Inserimento della Dichiarazione di Residenza*") la possibilità di avvalersi di un campo informatico riguardante in modo espresso le opzioni di iscrizione di cui alla direttiva n.1/2022, caricando informaticamente, previa debita compilazione, sottoscrizione e scansione, la stessa modulistica di cui all'allegato 1 per ciascun soggetto maggiorenne che intenda avvalersi della iscrizione anagrafica in deroga, il tutto secondo modalità di dettaglio che, appena disponibili, verranno rese note ai competenti Uffici.

Da ultimo, con riferimento all'opzione operativa sub 4) - accesso al servizio "CRI on line" presente nella piattaforma ANPR - essa non risulta utile ai fini dell'iscrizione anagrafica in deroga di cui alla presente circolare, poiché difetta, in tal caso, sia il rapporto frontale con l'istante sia la possibilità di implementazione della piattaforma ministeriale che risulta inibita a Roma Capitale, in quanto di competenza della Società Sogei per conto del Ministero dell'Interno.

Non appena completata l'attività di sviluppo e collaudo dell'implementazione CRI on line (opzione n.3) ne sarà data pronta comunicazione alle Strutture Territoriali, che fino ad allora potranno trattare le istanze di iscrizione anagrafica presentate ai sensi della direttiva n.1/2022 esclusivamente ove acquisite mediante le opzioni 1) e 2), ovvero a sportello o via pec.

§.4 - Fase dei controlli.

§.4.1. - Controlli relativi alla partecipazione alle procedure di assegnazione ERP

La direttiva in argomento prevede inoltre che i servizi anagrafici indicheranno ai soggetti interessati dalla deroga al divieto di iscrizione anagrafica e che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale Lazio n.12/1999, l'obbligo di presentare entro quattro mesi dall'acquisizione dell'istanza di iscrizione anagrafica apposita domanda di partecipazione alle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, qualora non vi abbiano già provveduto ovvero non siano ancora stati inseriti nella relativa graduatoria.

Al fine di non gravare l'attività degli Uffici anagrafici municipali e rispettare, nel contempo, la prescrizione dettata dal Sindaco nei termini di cui alla precedente alinea, di detta comunicazione viene data autonoma evidenza, con *editing* atto a favorirne l'immediata percezione, nella modulistica allegata, cosicché l'utente sottoscrivendo l'istanza possa espressamente autodichiarare sotto la propria responsabilità di essere stato reso edotto dell'obbligo di presentare entro e non oltre 120 giorni dall'iscrizione di residenza la domanda di partecipazione alle procedure di assegnazione degli alloggi di

edilizia residenziale pubblica, qualora non ancora inserito nella relativa graduatoria e comunque in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale Lazio n.12/1999.

Il Dipartimento Trasformazione Digitale sarà inoltre incaricato dell'ulteriore attività di sviluppo software finalizzata a consentire, su base massiva e semestrale, l'estrazione delle posizioni di iscrizione anagrafica, suddivise per Municipio, inoltrate da cittadini che si sono utilmente avvalsi delle deroghe di cui alla direttiva n.1/2022 e che siano titolari dei requisiti previsti dalla legge regionale Lazio n.12/1999.

Mediante tale estrazione massiva le singole Strutture Territoriali - in specifica ottemperanza alla prescrizione prevista nel punto 4 del dispositivo della direttiva n.1/2022 - potranno trasmettere l'elenco di tali soggetti al Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative chiamato a verificare l'avvenuta tempestiva presentazione da parte di costoro della domanda di partecipazione alle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, dando conto degli esiti della relativa verifica al Municipio richiedente per il seguito di competenza.

Anche dell'ultimazione dell'attività di sviluppo preordinata alla predetta estrazione massiva nonché del positivo superamento della relativa attività di collaudo verrà data pronta comunicazione alle Strutture Territoriali ed al Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative.

§.4.2. - Controlli relativi alla regolarità degli allacci alle pubbliche utenze.

Nell'ambito del tavolo interistituzionale è stata tra l'altro condivisa da tutti i soggetti presenti l'opportunità di prevedere l'obbligo per i soggetti interessati dalla deroga in parola di richiedere il regolare allaccio alle pubbliche utenze (acqua ed energia elettrica), anche in coerenza con evidenti profili teleologici della normativa di cui all'art.5, comma 1-quater, d.l. n.47/2014, volti al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie oltreché per la conclamata finalità di reintroduzione dei soggetti in questione in un circuito di legalità con riferimento anche alla somministrazione di pubblici servizi.

Sarà pertanto necessario assicurarsi che coloro che richiederanno l'iscrizione della residenza in esecuzione della direttiva del Sindaco n.1/2022, in quanto appartenenti alle categorie "meritevoli di tutela" così come sopra declinate [cfr. §.2, pag.4, lett. a), b)], provvedano poi effettivamente alla presentazione di domanda di allaccio alle pubbliche forniture (acqua ed energia elettrica). Tale richiesta dovrà essere effettuata entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di iscrizione anagrafica (che, come è noto, avviene decorsi n.2 giorni lavorativi successivi alla presentazione formale della relativa domanda ai sensi dell'art.5 del d.l. 9 febbraio 2012, n.5).

Anche in questo caso, al fine di non gravare l'attività degli Uffici anagrafici municipali, di detta comunicazione viene data autonoma evidenza, con *editing* atto a favorirne l'immediata percezione, nella modulistica allegata, cosicché l'utente sottoscrivendo l'istanza possa espressamente autodichiarare sotto la propria responsabilità di essere stato reso edotto dell'obbligo di dover presentare entro e non oltre 60 giorni la richiesta di allaccio alle utenze (acqua ed energia elettrica) presso i fornitori di pubblici servizi, fornendo poi - decorsi 60 giorni dall'iscrizione anagrafica e comunque non oltre 120 giorni dalla stessa - prova documentale dell'avvenuta presentazione della domanda di allaccio.

§.4.3. - Controlli relativi all'assenza di infiltrazioni criminali.

Nel quadro delle attività del tavolo interistituzionale è stata inoltre condivisa da tutti gli attori pubblici presenti l'esigenza che la qualità di "meritevole di tutela", che è alla base della possibilità di iscrizione anagrafica ai sensi della direttiva del Sindaco n.1/2022 - in deroga al divieto interposto dall'articolo 5 del d.l. 47/2014 con riferimento all'occupazione abusiva e senza titolo di un immobile – sia esclusa in presenza di significative evidenze di carattere penale o prevenzionistico, la cui accertata sussistenza venga a configurare una condizione soggettiva di esclusione tale da elidere, per la sua persistente gravità, le finalità solidaristiche dell'intervento.

Si è convenuto, tuttavia, che in presenza di nuclei familiari composti anche da minorenni ovvero da persone disabili, ovvero ultrasessantacinquenni, le relative condizioni di fragilità e vulnerabilità sociale, a causa delle preminenti ragioni di tutela di siffatte situazioni, rendano, fino alla loro sussistenza, non operativa la "pregiudiziale" penale o prevenzionistica di cui sopra; e ciò in un quadro di doveroso bilanciamento, costituzionalmente orientato, degli interessi in gioco.

Ne discende che, fatta eccezione per le situazioni suindicate, osta al legittimo ricorso alla deroga in parola, la circostanza che il richiedente abbia riportato - nei cinque anni antecedenti all'autodichiarazione finalizzata alla presentazione dell'istanza di iscrizione anagrafica in deroga - condanne penali con sentenza di colpevolezza resa in doppio grado conforme (da intendersi quale sentenza di colpevolezza emessa all'esito di un giudizio di primo grado ed eventualmente confermata in grado di appello) per i reati previsti dall'art.51, comma 3 bis, c.p.p.,¹ 240 bis c.p.² e per quelli previsti

¹ Cfr. art.51, comma3 bis, c.p.p.: "...Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli416, sesto e settimo comma,416 realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'art.12, commi 1, 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602,416 bis,416 ter,452 quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 [190 bis, 295, 371 bis, 406 c.p.p.], e dall'articolo 291 quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, [e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152,] le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.".

² Cfr. art.240 bis c.p. "Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter, 517-quater, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 640, secondo comma, numero 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.

e puniti dall'articolo 628³, comma 3, del codice penale, dall'articolo 73⁴, commi da 1 a 4, del d.P.R. n.309/1990 (T.U. stupefacenti), nonché nei casi di applicazione in via definitiva della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno di cui agli articoli 4 e 6⁵ del decreto legislativo n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia).

Al fine di non gravare l'attività degli Uffici anagrafici municipali, di detta comunicazione viene data autonoma evidenza, con *editing* atto a favorirne l'immediata percezione, nella modulistica allegata, cosicché l'utente sottoscrivendo l'istanza di iscrizione anagrafica possa espressamente autodichiarare sotto la propria responsabilità di non aver riportato a suo carico alcuna delle situazioni ostative sopra enumerate.

³ Cfr. art.628, comma 3, c.p. :1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500. 2. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità. "3. La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000: 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite; 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire. 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis; 3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis) o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; 3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto; 3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro; 3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne...".

⁴ Cfr art.73, commi da 1 a 4, del d.P.R. n.309/1990 (T.U. stupefacenti): "1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. 1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale; b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà". 2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000. 2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14. 3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. 4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà".

⁵ Cfr, art.4 e 6 decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159:

art.4: "1.I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano: a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.; b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; c) ai soggetti di cui all'articolo 1; d) a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale; e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuano a svolgere una attività analoga a quella precedente; f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza; g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d); h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. E' finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati; i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401".

art.6: "1. Alle persone indicate nell'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. 2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più Province. 3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale".

§.4.4. -Modalità di svolgimento dei controlli.

Sulle autodichiarazioni rese verranno effettuati appositi controlli sia in applicazione degli articoli 71 e seguenti del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per quanto attiene alla veridicità delle autodichiarazioni rese per il tramite del format allegato sub.1), sia con il concorso del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale in ordine all'ordinario accertamento della abituale dimora ai sensi dell'art.19 del d.P.R. 30 maggio 1989, n.223.

In particolare, nulla è innovato per quanto riguarda i controlli ordinariamente disposti in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese per il tramite della ordinaria dichiarazione di residenza, a cui risulterà annessa la dichiarazione il cui format è allegato sub.1.

Per quanto riguarda, invece, i controlli da svolgersi con riferimento alle dichiarazioni rese con il ricorso al modello di autodichiarazione reso in allegato alla presente circolare operativa (all.1) sarà necessario svolgere, così come previsto ex art.71 del d.P.R. n.445/2000, i controlli a campione in ordine alle seguenti circostanze autodichiarate:

- a) appartenenza del richiedente ad una delle due categorie di cui al §.2, pag.4, lett.a), b), mediante la consultazione delle competenti banche dati statali, comunali e/o l'interrogazione della ASL attestante lo *status* di persona con disabilità ai sensi dell'art.4 della legge n.104/1992 così come confermato dall'INPS se appartenente alla categoria sub a), ovvero mediante espressa interrogazione all'Agenzia delle Entrate se appartenente alla categoria sub b);
- b) verifica presso il Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio Politiche Abitative di Roma Capitale dell'avvenuta presentazione, nel termine di 120 giorni dalla data di iscrizione anagrafica, da parte dei relativi richiedenti in deroga titolari dei requisiti previsti dalla legge regionale lazio n.12/1999 di regolare domanda di partecipazione alle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, previa estrazione massiva a cura del Dipartimento Trasformazione Digitale delle posizioni anagrafiche iscritte ai sensi della direttiva del Sindaco n.1/2022 ;
- c) verifica dell'avvenuta presentazione entro e non oltre 60 giorni dall'avvenuta iscrizione anagrafica della richiesta di allaccio alle utenze (acqua ed energia elettrica) presso i fornitori di pubblici servizi, mediante acquisizione - decorsi 60 giorni dall'iscrizione anagrafica e comunque non oltre 120 giorni dalla stessa - di prova documentale dell'avvenuta presentazione della domanda stessa;
- d) verifica presso la competente Procura della Repubblica e contestuale richiesta ai sensi dell'art.60 c.p.p. del certificato del casellario attestante i procedimenti penali in corso presso la Procura della Repubblica, dall'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero fino all'inserimento nei registri informatizzati della data di irrevocabilità del provvedimento giudiziario.

In conformità alle disposizioni dettate dal vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – PTPCT di Roma Capitale, da ultimo approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n.139 del 29 aprile 2022 per il triennio 2022 – 2024, l'aliquota di controlli a campione dovrà interessare almeno il 50% delle iscrizioni anagrafiche effettuate nell'arco di un semestre, con individuazione delle posizioni da sottoporre a verifica sulla base di criteri di natura randomica individuati di volta in volta dal Direttore della Struttura, o da un suo delegato, e di cui si darà conto in apposito e formale processo verbale.

§.4.5. - Iniziative ad esito dei controlli

Con particolare riferimento alle dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. n.445/2000 e riguardanti la sussistenza di tutti i presupposti necessari all'accesso alla procedura in deroga di che trattasi, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero l'istanza di iscrizione anagrafica andrà rigettata e, ove nel frattempo consolidatasi, si procederà comunque al ripristino della posizione anagrafica precedente, tenuto anche conto che - a mente dell'art.75 del d.P.R. d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - qualora dal controllo di cui all'art. 71 dello stesso decreto emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Ove invece fosse per ipotesi accertato il carattere non veritiero delle altre informazioni fornite a Roma Capitale con il ricorso alla dichiarazione di residenza (e non al modello allegato sub 1) si procederà al ripristino della posizione anagrafica precedente nel rispetto del paradigma procedimentale ordinariamente vigente, così come normato dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5.

Infine va rilevato che, in entrambe i casi, ai sensi dell'articolo 76 del citato d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dallo stesso testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e ne consegue che, ai sensi è compito dell'ufficiale di anagrafe segnalare quanto eventualmente emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.

ooo

Per qualsivoglia ulteriore chiarimento dovesse rendersi eventualmente necessario i responsabili degli uffici interessati potranno prendere contatti con l'Ufficio Coordinamento Strutture Territoriali (06.671073049 – referenti dott.ssa Luisa Angelini; dott. Giuseppe Ceravolo; dott. Marco Scialò) ovvero inviare una mail di chiaro e sintetico contenuto con l'indicazione dei propri recapiti istituzionali al seguente *account*: "*direttiva1/2022@comune.roma.it*".

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Gaetano Altamura

L'ASSESSORE
Andrea Catarci

allegati n.1 c.s.